



# GUIDA ALLA POLITICA DELLE SEMENTI DELL'UE

report  
SEEDING EUROPE  
MAGGIO 2023



## Ringraziamenti

**Questa guida è stata sviluppata nell'ambito di "SEEDING EUROPE", un progetto ERASMUS+ incentrato sull'educazione degli adulti. La motivazione principale del progetto è stata quella di coinvolgere un maggior numero di organizzazioni su piccola scala e di cittadini attivi nei processi decisionali europei relativi alle sementi.**

L'obiettivo di SEEDING EUROPE è stato quello di rafforzare la capacità delle associazioni e degli individui che lavorano per la conservazione e l'aumento della diversità delle sementi - piccoli agricoltori e conservatori di sementi - di comprendere e monitorare le politiche pubbliche che hanno un impatto sulla conservazione e sull'uso delle sementi e di promuovere un ambiente legislativo favorevole sia a livello europeo che nazionale. Sviluppando, traducendo e pubblicando questa "Guida alla politica sementiera

dell'UE", il progetto mirava a produrre uno strumento di lunga durata, basato su diverse attività di sviluppo delle capacità. È possibile accedere alle registrazioni dei webinar organizzati nel corso del progetto sul canale YouTube EC-LLD.

Desideriamo inoltre ringraziare di cuore tutti i partecipanti ai webinar e, in particolare, al workshop tenutosi a Bruxelles nel marzo 2023 per l'interesse, la partecipazione attiva e i preziosi suggerimenti forniti per la stesura della guida.

Ci auguriamo sinceramente che la guida aiuti i cittadini e le organizzazioni sociali a comprendere meglio le basi e i principi dell'azione politica dell'UE in materia di sementi, consentendo così una partecipazione più informata ai processi legislativi in corso e futuri.

*Il team di SEEDING EU*  
**Fulya BATUR, per KYBELE**  
**Matthias LORIMER, per Let's Liberate Diversity!**  
**Katherine DOLAN, per Arche Noah**



## KYBELE



**ARCHE NOAH** è un'associazione per la conservazione e lo sviluppo della diversità delle colture. Conserviamo e curiamo migliaia di varietà di ortaggi, frutta e cereali in via di estinzione con l'obiettivo di riportare questi beni culturali tradizionali e rari nei giardini, nei campi e nei mercati.

Oltre 150 custodi privati delle sementi e numerosi partner ci aiutano a garantire la conservazione decentrata e adattata a livello locale della diversità delle varietà. I programmi educativi, le pubblicazioni e l'impegno per un migliore quadro politico e legale per la diversità nel mercato delle sementi sono una parte importante del nostro lavoro.

Nell'ultimo decennio abbiamo organizzato workshop politici annuali sulle leggi sulle sementi per organizzazioni di tutta Europa.

**KYBELE** è una società unipersonale che fornisce servizi di consulenza legale, formazione e consulenza in materia di diritto agrario e ambientale, specializzata nella legislazione internazionale, europea e nazionale che disciplina le sementi e le risorse genetiche. Kybele è gestito da Fulya BATUR, che ha conseguito un dottorato di ricerca in legge e vanta oltre dieci anni di esperienza nell'educazione degli adulti e nella ricerca, e più di cinque anni di esperienza nell'orientamento politico.

**Coordinamento europeo Libriamo la diversità! (EC-LLD)**

è una rete internazionale di organizzazioni che lavorano per incoraggiare, sviluppare e promuovere la gestione dinamica della biodiversità coltivata in aziende agricole e giardini. L'associazione riunisce 21 membri di base che condividono la stessa preoccupazione: i nostri sistemi alimentari sono troppo uniformi e la promozione della biodiversità è la chiave per raggiungere la sovranità e la sicurezza alimentare per le generazioni future. I tre pilastri delle attività sono: lo sviluppo di capacità su questioni riguardanti la politica e la legislazione in materia di sementi, la formazione sulla gestione delle Banche del Seme Comunitarie e l'essere una piattaforma di scambio che facilita lo scambio di pratiche e informazioni tra agricoltori, risparmiatori di sementi, membri di ONG e nuove realtà locali.



Co-funded by the  
 Erasmus+ Programme  
 of the European Union

*Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them*

# INDICE DEI CONTENUTI

<b>Premessa</b>	<b>6</b>
<b>PARTE 1: LA POLITICA EUROPEA</b>	<b>8</b>
1.1. <i>Istituzioni europee</i>	10
1.2. <i>Strumenti di diritto europeo</i>	14
1.3. <i>Procedura di definizione delle politiche dell'UE</i>	16
<b>PARTE 2: LA LEGGE COMUNITARIA SULLE SEMENTI</b>	<b>22</b>
<b>Einführung</b>	<b>24</b>
2.1. <i>Ambiente naturale: Conservazione della biodiversità, uso equo e sostenibile</i>	26
2.2. <i>Prevenzione dei rischi: Sicurezza alimentare (OGM) e salute delle piante</i>	34
2.2.1. <i>Organismi geneticamente modificati</i>	35
2.2.2. <i>Salute delle piante</i>	38
2.3. <i>Strumenti di mercato: Diritti di proprietà intellettuale e commercializzazione delle sementi</i>	40
2.3.1. <i>Diritti di proprietà intellettuale</i>	41
2.3.2. <i>Regole per la commercializzazione delle sementi</i>	46
<b>GLOSSARIO E ACRONIMI</b>	<b>54</b>



## Premessa



*Questa guida alla politica sementiera europea è stata concepita per aumentare la consapevolezza e i livelli di conoscenza degli attori impegnati nella conservazione, nello sviluppo e nella produzione di semi di tutte le specie di piante coltivate.*




*Come documento didattico e autonomo che spiega il panorama della politica sementiera europea e le relative procedure, la Guida vuole consentire una partecipazione più informata del movimento per la diversità delle sementi ai processi decisionali.*

*Poiché l'obiettivo principale della Guida è far sì che gli attori comprendano i testi legislativi che hanno un impatto sulle loro attività quotidiane e siano in grado di discuterne le lacune e le carenze con i responsabili politici, essa si baserà sulla terminologia utilizzata in queste leggi e politiche, nonostante le differenze che potrebbero esistere con il lavoro collettivo in corso sulla terminologia preferita per descrivere la diversità delle piante coltivate, i suoi benefici e le attività svolte intorno ad essa.*

*A tal fine, descriverà innanzitutto il processo di elaborazione delle politiche europee, identificando le istituzioni competenti e i rispettivi ruoli (PARTE 1), prima di approfondire le politiche e gli strumenti esistenti relativi alle sementi e alla loro diversità (PARTE 2).*

*Gli acronimi e le definizioni dei termini chiave sono riportati nel Glossario.*

**Fulya Batur**




# PARTE 1

## LA POLITICA EUROPEA

- 1.1. Istituzioni europee*
- 1.2. Strumenti di diritto europeo*
- 1.3. Procedura di definizione delle politiche dell'UE*

# 1.1. Istituzioni europee



**IL PARLAMENTO EUROPEO ("PE") è una delle due istituzioni che costituiscono il ramo legislativo dell'ordinamento europeo. Il suo compito è quello di adottare una nuova legislazione per l'Unione europea ("UE") e di rappresentare i cittadini europei.**

705 deputati al Parlamento europeo sono eletti direttamente da tutti gli Stati membri dell'UE, con un numero predefinito di seggi per Paese, calcolato in base a diversi fattori, con un'attenzione particolare alla dimensione della popolazione (per garantire la rappresentatività del popolo europeo). Le prossime elezioni europee, che saranno le decime dall'organizzazione delle prime elezioni dirette nel 1979, si terranno dal 6 al 9 giugno 2024.

Le elezioni europee si basano sulle liste nazionali dei partiti, ma gli eurodeputati si riuniscono in gruppi politici a livello europeo: Partito Popolare Europeo (PPE), Socialisti e Democratici (S&D), Rinnovare l'Europa (RE), Verdi/EFA, Sinistra, Conservatori (ECR), Identità e Democrazia (ID) e pochi altri non affiliati. Ogni gruppo politico ha un proprio team di consiglieri che seguono il lavoro degli eurodeputati in diverse tematiche.

Il PE lavora in diversi COMITATI per preparare la sua posizione sulle questioni politiche. Tutti i testi legislativi, tuttavia, devono essere adottati nel cosiddetto PLENARIO, che riunisce tutti gli eurodeputati.

Ogni eurodeputato ha una propria pagina web ufficiale sul sito del PE, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per contattarli, dall'indirizzo e-mail al numero di telefono e all'ubicazione esatta dei loro uffici (sia a Bruxelles che a Strasburgo), oltre ai nomi dei loro assistenti.

Sebbene la sede ufficiale del PE sia a Strasburgo, dove si svolgono le sessioni plenarie, la maggior parte del lavoro a monte delle commissioni si svolge a Bruxelles. I poteri del PE sono stati gradualmente rafforzati dalla sua creazione, soprattutto con il Trattato di Lisbona. Ha pari dignità rispetto al Consiglio dell'UE come legislatore nel processo di codecisione.



## E i semi?

Al PE ci sono due commissioni principali responsabili delle politiche relative alle sementi, la cui composizione riflette l'equilibrio generale della rappresentanza dei partiti politici all'interno del PE e il cui numero è stabilito dal Regolamento interno del PE:

- **Commissione per l'ambiente e la sanità pubblica (COM ENVI)**, con 88 membri effettivi e 88 supplenti al momento della stesura del presente documento, competente per la conservazione della biodiversità, la protezione della natura, il suolo e le questioni di sicurezza alimentare, come l'emissione o l'importazione di organismi geneticamente modificati o l'autorizzazione dei pesticidi.
- **La Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (COM AGRI)**, con 48 membri effettivi e 48 supplenti nell'attuale legislatura, è competente, tra l'altro, per la Politica agricola comune, la commercializzazione delle sementi, la salute delle piante e le risorse genetiche.

Anche altre commissioni, come quella per lo Sviluppo (DEVE) o quella per il Commercio internazionale, possono occuparsi dei dossier relativi alle sementi.





**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA è la seconda istituzione che compone il ramo legislativo dell'Unione europea.**

**Il suo compito è quello di rappresentare gli Stati membri dell'UE e di lavorare per l'adozione della nuova legislazione comunitaria.**

È composto da capi di Stato e di governo, in diverse configurazioni a seconda dell'argomento trattato.

I lavori del Consiglio sono preparati da Comitati speciali che riferiscono al Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), composto dagli ambasciatori degli Stati membri dell'UE con sede a Bruxelles (rappresentanti permanenti).

Ogni sei mesi, uno Stato membro dell'UE assume la presidenza del Consiglio, guidando tutte le riunioni delle istituzioni, compresi i negoziati a tre. La Svezia detiene la presidenza fino alla fine di giugno 2023, dopodiché sarà detenuta dalla Spagna fino al 31 dicembre, dal Belgio fino a giugno 2024 e dall'Ungheria



## E i semi?

Per le questioni relative alla diversità delle piante coltivate, l'interlocutore principale è il **Consiglio AGRIFISH**, che riunisce i ministri dell'Agricoltura di tutti gli Stati membri dell'UE ed è competente per la PAC, le risorse genetiche, la commercializzazione delle sementi, la salute delle piante e l'uso sostenibile dei pesticidi.

Il lavoro a monte è svolto dal **Comitato speciale per l'agricoltura (CSA)** e dal suo gruppo di lavoro "Risorse genetiche e innovazione in agricoltura".

Il **Consiglio ENVI**, che raggruppa i ministri dell'Ambiente, è competente per la sicurezza alimentare, compresi gli OGM.



### CONSIGLIO AGRIFISH

- Politica agricola comune
- Risorse genetiche
- Marketing delle sementi
- Salute delle piante



### CONSIGLIO per L'AMBIENTE

- Strategia per la biodiversità
- Clima
- OGM e nuove tecniche genomiche



**La COMMISSIONE EUROPEA è l'istituzione che rappresenta il ramo esecutivo della politica dell'UE. Il suo compito è quello di attuare la legislazione europea e di essere il custode dei Trattati istitutivi dell'UE. Ha anche il potere di avviare il processo legislativo dell'UE.**

I diversi commissari, supportati da 30.000 burocrati, hanno il potere di presentare proposte legislative e hanno il compito di seguire l'attuazione della legislazione europea.

I Commissari sono nominati dal Consiglio europeo, in base ai risultati delle elezioni del PE. Vengono poi auditi dal nuovo PE e approvati in un'unica votazione plenaria di consenso.

La Commissione è suddivisa in diverse **Direzioni Generali ("DG")**, simili a ministeri nazionali.



## E i semi?

Diverse DG della Commissione sono responsabili dei portafogli di politiche che hanno un impatto sulle sementi (al momento in cui scriviamo):

- **La DG SANTE** è responsabile della salute delle piante, della commercializzazione delle sementi, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e del quadro normativo per gli organismi geneticamente modificati.
- **La DG AGRI** è responsabile della politica agricola e dello sviluppo rurale.
- **La DG ENV** è responsabile della politica ambientale dell'UE, compresi i quadri di riferimento per la biodiversità e la qualità del suolo, mentre la **DG CLIMA** si occupa della politica climatica dell'UE.
- Sono coinvolte anche altre DG della Commissione, come la **DG GROW** per i diritti di proprietà intellettuale o la **DG INTPA** per l'azione globale dell'UE (partenariati internazionali).



#### DG SANTE

- Marketing dei semi
- Salute delle piante
- OGM
- UPOV

#### DG AGRI

- Politica agricola comune
- Organici
- Risorse genetiche

#### DG AMBIENTE

- Biodiversità
- Protezione della natura
- Suolo

#### DG CRESCERE

- Proprietà intellettuale

Esistono altre istituzioni dell'UE che hanno un ruolo consultivo nel processo di elaborazione delle politiche (come il **Comitato economico e sociale europeo**, che rappresenta la società civile, e il **Comitato delle regio-**

**ni**, che rappresenta gli enti locali e regionali), un ruolo giudiziario (come la **Corte di giustizia europea**) o di controllo interno (come il **Mediatore europeo**).

# 1.2. Strumenti di diritto europeo



Al vertice della piramide legislativa dell'UE si trovano i Trattati istitutivi, che non solo creano l'UE come organizzazione internazionale, ma determinano anche la ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e le istituzioni dell'UE, stabilendo i principi generali che determinano i confini dell'azione dell'UE.

Sono state apportate numerose modifiche, l'ultima delle quali è il Trattato di Lisbona firmato nel 2007, in vigore dal 2009. Sulla base di questi trattati, i **colegislatori europei possono utilizzare due principali strumenti vincolanti del diritto europeo per agire nelle loro aree di competenza:**

> Un **REGOLAMENTO** (del CONSIGLIO e del PARLAMENTO) è una "legge" direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di una legge nazionale specifica, il che significa che i diritti e gli obblighi del regolamento possono essere indiscutibilmente invocati dai cittadini e applicati dai giudici nazionali.

> Una **DIRETTIVA** (del CONSIGLIO e del PARLAMENTO) è una "legge" non direttamente applicabile negli Stati membri, che devono "trasporre" le norme europee in leggi e/o decreti nazionali. Questo strumento offre un margine di manovra molto più ampio alle autorità nazionali.



### Esempio relativo ai semi:

**Il nuovo regime di produzione biologica (Regolamento 2018/848) e le norme relative alla salute delle piante (Regolamento 2016/2031) sono entrambi sanciti da regolamenti.**



### Esempio relativo ai semi:

**il regime che regola la commercializzazione delle sementi è stabilito in 12 diverse direttive europee, il che spiega le ampie differenze esistenti nell'UE per quanto riguarda la conservazione e la commercializzazione delle sementi.**

In questi **REGOLAMENTI** o **DIRETTIVE** del Consiglio e del Parlamento, i colegislatori possono decidere di conferire alla Commissione il potere di specificare ulteriormente alcuni aspetti delle norme generali. Ciò porta all'adozione di un **REGOLAMENTO** o di una **DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**.

La Commissione europea può lavorare e adattare:

> **ATTI DELEGATI ("DA")** sulla base di una specifica delega di potere in un **ATTO DI BASE** (cioè un **REGOLAMENTO** o una **DIRETTIVA** del Consiglio europeo e del Parlamento), che definisce gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere.

> **ATTI DI ATTUAZIONE ("IA")** per garantire condizioni uniformi di attuazione del diritto europeo,

Mentre gli atti delegati includono un maggior numero di scelte politiche, gli atti di attuazione si occupano solo dei dettagli necessari per mettere in atto una legge dell'UE (regolamento o direttiva del Consiglio e del Parlamento).

Sia gli atti di attuazione che quelli delegati sono preparati dalla Commissione europea secondo la procedura di comitatologia, con un forte coinvolgimento delle autorità nazionali, riunite in un comitato o in un gruppo di esperti. Il Parlamento europeo è coinvolto solo nella fase di approvazione degli atti delegati e può essere informato sugli atti di attuazione. Le parti interessate vengono consultate attraverso il sito web "[Have Your Say](#)" della Commissione europea una volta che le bozze (di Atti di attuazione o delegati) sono state finalizzate dal Comitato o dal Gruppo di esperti.

> Ad ogni livello di potere e competenza, possono essere adottate anche **DECISIONI**, quando si tratta di una situazione specifica o di un caso individuale. Le decisioni sono vincolanti per i destinatari (ad esempio, un Paese dell'UE o una singola persona/azienda/entità) e sono direttamente applicabili.

> Le istituzioni dell'UE possono anche adottare diversi strumenti non vincolanti, come le **COMUNICAZIONI**, che illustrano nel dettaglio l'approccio dell'istituzione a uno specifico settore politico, senza avere alcun effetto giuridico.



### Esempio relativo ai semi:

**Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiali organici eterogenei di generi o specie particolari (norme di commercializzazione OHM); Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che prevede alcune deroghe per le varietà da conservazione.**



### Esempio relativo ai semi:

**Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi; decisione di attuazione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Polonia a vietare la commercializzazione sul suo territorio di una determinata varietà.**



### Esempio relativo ai semi:

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, The European Green Deal, [Com/2019/640 Final](#)**

# 1.3. Procedura di definizione delle politiche dell'UE

**Nella maggior parte dei settori politici (compresi agricoltura e ambiente), l'UE segue la cosiddetta procedura di codecisione, che coinvolge il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo.**


Su un numero più limitato di argomenti, il coinvolgimento e i poteri del Parlamento sono più limitati (come la difesa). Nelle questioni relative all'ambiente e all'agricoltura, il processo di codecisione è la regola, ponendo sia il PE che il Consiglio su un piano di parità come colegislatori.

Poiché i testi non vincolanti non seguono la complessa procedura di codecisione ma possono, in linea di principio, essere deliberati e votati all'interno di ciascu-

na istituzione dell'UE, questa sezione si concentrerà sulla procedura relativa ai principali strumenti politici dell'UE, ovvero i regolamenti e le direttive del PE e del Consiglio dell'UE.

In questo contesto si possono individuare tre fasi, con numerosi passi interni che devono essere compiuti dalle istituzioni competenti in ciascuna di esse:

1. L'iniziativa della Commissione,
2. L'adozione di un regolamento o di una direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo a seguito di negoziati di trilogò,
3. L'attuazione del testo adottato.



## 1. Iniziativa (proposta della Commissione)


**Il processo di elaborazione delle politiche dell'UE inizia ufficialmente con la presentazione di una proposta di regolamento o di direttiva della Commissione all'attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.**

Questa proposta può essere attivata da una richiesta degli Stati membri (attraverso una decisione del Consiglio), del Parlamento europeo, della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea o dai cittadini attraverso il ricorso a un'iniziativa dei cittadini europei (che deve raccogliere un milione di firme in tutti gli Stati membri dell'UE per essere presa in considerazione dalla Commissione europea, come la petizione Save the Bees and Farmers accettata nell'ottobre 2022).

Prima che la Commissione presenti una bozza, si svolge un lavoro a monte piuttosto sostanzioso per raccogliere dati e valutare i potenziali impatti di una proposta legale su diverse questioni. I servizi della Commissione devono seguire le cosiddette "Linee guida per una migliore regolamentazione", che richiedono l'utilizzo di diversi strumenti per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e un processo di partecipazione democratica.

Di conseguenza, le proposte della Commissione sono accompagnate da un documento di valutazione d'impatto che delinea diverse opzioni politiche. Questo documento è spesso supportato da uno studio, abitualmente realizzato da società di consulenza esterne incaricate di svolgere diverse attività di consultazione degli stakeholder (come consultazioni pubbliche aperte pubblicate sul sito web Have your Say, interviste, sondaggi o workshop) e di analizzare i dati generati da tali attività.

La bozza di documento preparata dalla DG capofila della Commissione viene poi distribuita agli altri servizi competenti per ricevere i loro commenti sul testo, prima che venga adottata dal Gabinetto dei Commissari e presentata al PE e al Consiglio dell'UE. Anche se il Gabinetto dei Commissari (il livello decisionale più alto) assegna a una DG la guida di un determinato dossier politico e di una proposta legislativa, le altre DG vengono consultate in processi interni denominati "consultazioni interservizi". Gli altri servizi della Commissione vedranno quindi il progetto elaborato dalla DG principale e avranno l'opportunità di commentarlo in base alle loro competenze e alle aree di azione prioritarie. Questo processo è stato sviluppato per aumentare la coerenza delle politiche europee.



## 2. Adozione (di una Direttiva o Regolamento)

**Quando la bozza della Commissione viene pubblicata, iniziano due processi paralleli nelle due istituzioni dell'UE con poteri legislativi, cioè il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo, che poi avviano negoziati a tre con la Commissione europea.**

Al **Consiglio dell'UE**, il fascicolo è indirizzato al pertinente organo preparatorio della competente formazione del Consiglio.

Questi organismi riuniscono il personale delle Rappresentanze permanenti (cioè le "ambasciate" degli Stati membri a Bruxelles), che sono in costante col-

legamento con il personale dei Ministeri nazionali e/o regionali competenti nelle capitali di ciascuno Stato membro. Una volta che il lavoro a monte è sufficientemente avanzato, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) decide se il dossier è pronto per essere sottoposto al voto della formazione del Consiglio competente (cioè tutti i ministri degli Stati membri dell'UE, che votano a maggioranza qualificata o all'unanimità).

Questo voto porta all'adozione di una posizione del Consiglio e apre la strada a "negoziati interistituzionali" con il Parlamento europeo.



Al **Parlamento europeo**, un processo interno piuttosto lungo inizia con la designazione della commissione parlamentare competente (decisa dalla Conferenza dei presidenti). Questa fase è rapidamente seguita dalla designazione di un Relatore sul dossier, la persona chiave che analizzerà in profondità la proposta della Commissione e proporrà alcuni emendamenti iniziali al progetto di testo in un "progetto di relazione".

Per coordinare meglio gli sforzi del Parlamento europeo, altri partiti politici europei designano dei "relatori ombra" che saranno i principali eurodeputati a seguire questo specifico dossier e a coordinarsi con l'ufficio del relatore.

Una volta pubblicato il progetto di relazione del rela-

tore, tutti gli altri membri della commissione del PE possono presentare i loro emendamenti alla proposta della Commissione, che devono essere raccolti dal relatore. Di solito, il relatore si sforza di raccogliere emendamenti simili e di proporre "emendamenti di compromesso" che vengono negoziati insieme a tutte le Ombre e ai coordinatori dei gruppi politici. Sia gli emendamenti di compromesso che quelli presentati dai deputati (da soli o in gruppo) vengono poi votati durante una riunione della commissione.

Il risultato di questo voto di commissione porta a un progetto di relazione del PE sulla proposta della Commissione, che di solito deve essere sottoposto a un voto in plenaria prima che possano iniziare i negoziati con il Consiglio dell'UE.



Una volta adottate le rispettive posizioni delle due istituzioni legislative (cioè il PE e il Consiglio dell'UE) sulla proposta della Commissione, si avvia un meccanismo non ufficiale per facilitare il raggiungimento di un compromesso: gli accordi interistituzionali tripartiti, cioè i **triloghi**. Si tratta di riunioni in cui le tre istituzioni si riuniscono più volte nel corso di mesi (o anni) per cercare di raggiungere un testo finale che possa essere accettato da tutti.

Il **PE** è rappresentato dal team del relatore, assistito da consiglieri ombra e di gruppo. Rappresentando la volontà popolare, difende la relazione del PE votata in plenaria.


Il **Consiglio dell'UE** è rappresentato dalla squadra del Paese che detiene la presidenza di turno, assistita dal personale nazionale della Rappresentanza permanente.

Rappresentando la volontà degli Stati membri, difende la posizione del Consiglio elaborata dal COREPER e dai suoi gruppi di lavoro e votata dalla competente formazione del Consiglio.

La **Commissione** è rappresentata dalla DG che ha la leadership sul tema e che è presente alle riunioni per tutelare lo spirito dei Trattati istitutivi dell'UE.

**Quando i negoziati a tre hanno successo, l'accordo informale tripartito, che assume la forma di una bozza di regolamento o di direttiva, viene votato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, secondo le rispettive regole procedurali e i quorum di voto.**

Dopo la conferma di entrambi i voti, il regolamento o la direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo viene formalmente adottato.




### 3. Attuazione del testo adottato

**Una volta adottato un regolamento o una direttiva UE giuridicamente vincolante del Consiglio e del Parlamento, le sue disposizioni devono essere attuate.**

Il principio generale è che gli **Stati membri** detengono tale responsabilità di attuazione in quanto Stati sovrani attraverso leggi nazionali, decreti o qualsiasi altro regolamento adottato secondo le procedure nazionali sancite dalla Costituzione di ciascun Paese. Tuttavia, i testi giuridici dell'UE conferiscono solitamente alcuni poteri di attuazione alla **Commissione europea**, soprattutto quando le disposizioni devono essere eseguite in modo uniforme.

Ciò avvia le procedure dell'UE per l'adozione dei cosiddetti Atti di attuazione e delegati, come Regolamenti o Direttive della Commissione europea.

In base alla procedura di "comitatologia", la bozza della Commissione viene discussa in gruppi di esperti che coinvolgono il personale dei Ministeri nazionali inviati da tutte le capitali degli Stati membri dell'UE. Prima dell'adozione da parte della Commissione a livello di Gabinetto dei Commissari, il progetto di atto viene pubblicato sul sito web Have Your Say per raccogliere i commenti delle parti interessate, siano esse l'industria, la società civile, le istituzioni pubbliche, i ricercatori o chiunque desideri fornire un feedback sul testo.





## PARTE 2 LA LEGGE COMUNITARIA SULLE SEMENTI

- 2.1. Ambiente naturale*
- 2.2. Prevenzione dei rischi*
- 2.3. Strumenti di mercato*

# Introduzione

**I semi sono risorse altamente regolamentate in un ambiente politico complesso.**

Sono regolati da strumenti giuridici e politici che perseguono obiettivi molto diversi, il che li porta spesso a smentirsi o addirittura a contraddirsi a vicenda.

Mentre la politica della biodiversità vuole conservare l'ambiente naturale per evitarne il degrado (Sezione 2.1), altri strumenti mirano a proteggere l'ambiente (e non solo) da tutti i rischi che potrebbero essere causati dallo sviluppo, dall'introduzione e dalla coltivazione di semi e piante nel territorio dell'UE, garantendo la sicu-

rezza alimentare e la salute delle sementi e delle piante (Sezione 2.2).

Altre politiche rendono piuttosto operativi gli strumenti di mercato per regolare e monitorare il mercato delle sementi, stabilendo le condizioni di accesso a tale mercato, o fornendo vantaggi a determinati attori per premiare prodotti o processi innovativi (Sezione 2.3).

Le sementi sono anche indirettamente influenzate da altre politiche, come la Politica Agricola Comune, che determina l'orientamento dell'agricoltura europea, o l'imminente Quadro dell'UE sui Sistemi Alimentari Sostenibili, che intende prescrivere regole sui requisiti di sostenibilità e sull'etichettatura per i prodotti e le operazioni alimentari dell'UE.

La legge del seme è una complessa rete di leggi e regolamenti che sono prescrittivi e specifici del contesto.

Il diritto umano alle sementi è stato formalmente riconosciuto nel 2018 anche ai contadini e alle persone che vivono nelle aree rurali del **UNDROP** dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Di natura universale e con un approccio olistico, i diritti delle sementi sono influenzati dalla legge delle sementi, cioè da tutte le norme e i regolamenti che hanno un impatto sulle sementi.

I diritti dei semi giustificano l'allineamento di queste norme e regolamenti, in conformità con il dovere degli Stati di rispettare, proteggere e attuare i diritti umani nei loro territori.

Per ulteriori informazioni sull'**UNDROP** e sui suoi articoli che riguardano i semi, è possibile leggere le pubblicazioni dedicate dell'Accademia di Ginevra qui.



## 2.1. Ambiente naturale: Conservazione della biodiversità, uso equo e sostenibile

**Le politiche, le norme e i regolamenti che desiderano preservare l'ambiente naturale mirano ad affrontare (e correggere) il degrado degli ecosistemi testimoniato dagli scienziati di tutto il mondo.**

Tra gli altri obiettivi generali, queste politiche vogliono invertire il declino della biodiversità, sia selvatica che coltivata. Per quanto riguarda le risorse genetiche, la politica dell'UE in materia di biodiversità vuole anche garantire che vengano utilizzate in modo sostenibile, ma anche equo, per ovviare alla mancanza di compensazione da parte dei Paesi ricchi di industrie che utilizzano e generano benefici commerciali

dalle risorse che hanno raccolto e continuano a raccogliere o utilizzare dai Paesi ricchi di biodiversità, a partire dall'epoca coloniale.

Poiché queste politiche mirano alla conservazione dell'ambiente, rientrano nelle competenze della DG Ambiente e/o Clima della Commissione europea, della Commissione Ambiente del Parlamento europeo e del Consiglio Ambiente del Consiglio dell'UE, anche se sia la Commissione Agricoltura del PE (COMAGRI) che il Consiglio AGRIFISH sono competenti per le questioni strettamente legate alle risorse genetiche utilizzate nell'alimentazione e nell'agricoltura.

AMBIENTE  
NATURALE



**POLITICA DELLA BIODIVERSITÀ**  
Interesse comune da conservare e utilizzare in modo sostenibile ed equo

### Politica internazionale e strumenti legali

Dapprima affrontando questioni ambientali specifiche a livello nazionale o regionale, negli anni '90 le leggi sulla protezione della natura hanno trovato eco nell'arena internazionale. In seguito alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (nota anche come Summit della Terra di Rio), organizzata

dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), molti Paesi del mondo, tra cui l'UE, hanno firmato e ratificato diversi trattati internazionali per trovare soluzioni comuni al problema universale del degrado ambientale.

### Convenzione sulla biodiversità

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, la Convenzione sulla lotta alla desertificazione e la [Convenzione sulla diversità biologica \("CBD"\)](#) riconoscono tutte la sovranità degli Stati sul loro territorio, ma prescrivono azioni comuni e dettano obblighi statali per preservare il nostro ambiente.

La CBD, entrata in vigore il 29 dicembre 1993, si concentra sulla diversità biologica, sia nelle sue forme selvatiche che in quelle coltivate, insieme agli ecosistemi in cui questa diversità si trova. Riaffermando i diritti sovrani dei Paesi sulle risorse genetiche, la CBD impone ai Paesi di conservare la biodiversità e di utilizzarla in modo sostenibile ed equo. La CBD stabilisce la responsabilità degli Stati di sviluppare strategie nazionali per la conservazione di tutta la biodiversità (non

solo delle piante coltivate), sia in situ (cioè quella presente nell'ambiente naturale e umano) che ex situ (cioè quella presente nelle banche genetiche o negli zoo).

Ogni due anni, i Paesi che hanno ratificato la Convenzione e gli osservatori si riuniscono durante la Conferenza delle Parti (COP) per valutare i progressi nell'attuazione degli obiettivi. Nel corso del tempo, hanno adottato diversi piani strategici, tra cui gli Obiettivi di Aichi per la biodiversità per il periodo 2011-2020 e, più recentemente, il [Quadro sulla biodiversità Kunming-Montreal](#).

Questo documento quadro ha stabilito quattro obiettivi a lungo termine per il 2050, tra cui quello di "mantenere la diversità genetica all'interno delle popolazioni di specie selvatiche e domestiche, salvaguardando il loro potenziale di adattamento".



## Accesso e ripartizione dei benefici: il Protocollo di Nagoya

Secondo la CBD, sulla base della sovranità nazionale, i Paesi hanno il diritto di determinare le condizioni di accesso e utilizzo delle risorse genetiche, riconoscendo al contempo le **conoscenze tradizionali** delle comunità indigene e rurali su tali risorse. L'idea di equità giustifica la distribuzione dei benefici monetari e non monetari generati da tale accesso e utilizzo in un contratto bilaterale soggetto agli obblighi del **Protocollo di Nagoya sull'accesso e la ripartizione dei benefici ("ABS")** della CBD. L'accesso alle risorse genetiche è soggetto al Consenso Informato Preliminare ("PIC") e a condizioni reciprocamente concordate ("MAT"), che sono solitamente contenute in un contratto, a volte denominato Accordo di Trasferimento di Materiale ("MTA"). Sebbene l'UE stessa e tutti i Paesi dell'Unione abbiano firmato e ratificato la CBD, alcuni Paesi dell'UE devono ancora ratificare il Protocollo di Nagoya.

Poiché le attività di biologia molecolare e di sequenziamento non erano così sviluppate come lo sono oggi, la CBD non ha specificato se e come le sue disposizioni si applicassero alle informazioni sulle risorse genetiche ottenute in formato digitale, portando alla spinosa questione delle **"informazioni di sequenza digitale" (DSI)**.

I Paesi del Sud globale ricchi di biodiversità sostengono da tempo che l'obbligo di ottenere il consenso preventivo e di attivare la condivisione dei benefici si applichi anche al

patrimonio di conoscenze sulle risorse genetiche contenute in banche dati pubbliche e private in formato digitale. Questo cambiamento è necessario per garantire che gli obblighi dell'ABS non diventino un guscio vuoto facilmente aggirabile dagli utenti.

D'altro canto, i Paesi sviluppati e ricchi di biotecnologie hanno piuttosto sottolineato l'impraticabilità di tale approccio, evidenziandone le potenziali conseguenze negative, come la diminuzione della ricerca o dello sviluppo e delle conoscenze sulla biodiversità nel lungo periodo.

Dopo una lunga fase di stallo e anni di colloqui tecnici coordinati dal Segretariato della CBD con sede a Montreal, l'ultima COP ha stabilito che i Paesi devono garantire che "i benefici monetari e non monetari derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e delle informazioni di sequenza digitale sulle risorse genetiche, nonché delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, siano condivisi in modo giusto ed equo, comprese, se del caso, le popolazioni indigene e le comunità locali, e aumentino sostanzialmente entro il 2050".

In questo contesto, nei prossimi anni verrà istituito un **meccanismo multilaterale** per la condivisione dei benefici derivanti dall'uso delle informazioni sulle sequenze digitali delle risorse genetiche, compresa la creazione di un fondo globale per la condivisione dei benefici.



## Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Parallelamente alle discussioni sulla CBD coordinate dall'UNEP, che mirano alla conservazione della biodiversità con un approccio più olistico, sotto la guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati sviluppati strumenti specializzati per le sementi.

Sulla base dell'Impegno internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato nel 1981 come strumento non vincolante che prevedeva l'impegno a conservare e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche come "patrimonio comune dell'umanità", il **Trattato internazionale vincolante (ITPGRFA)** è stato finalizzato nel 2001 con gli stessi obiettivi e adottato nel 2004.

In linea con le disposizioni generali della CBD, il PIT GRFA riconosce le specificità della diversità coltivata e la necessità di considerare la sicurezza alimentare.

Esso istituisce un quadro multilaterale ad hoc per lo scambio di risorse fitogenetiche agricole elencate in un allegato del Trattato, basato su un unico contratto, denominato Accordo standard di trasferimento di materiale, adottato nel 2006, con clausole sulla condivisione dei benefici.

L'ITPGRFA riconosce anche i diritti degli agricoltori e il loro contributo alla conservazione e all'uso sostenibile delle sementi.

Sia l'Unione Europea che tutti i suoi Stati membri hanno ratificato l'ITPGRFA e sono quindi vincolati dalle sue disposizioni.



## Politica europea e strumenti legali

*La politica europea sulla biodiversità è incentrata sulla creazione di aree protette e piani d'azione coordinati, con una scarsa azione comune dell'UE sulla diversità delle piante agricole e una politica sull'ABS incentrata sui controlli di conformità piuttosto che sul riconoscimento delle conoscenze tradizionali.*

## Le strategie e i piani d'azione dell'UE per la biodiversità si sono chiaramente concentrati sulle aree protette

Considerando i suoi obblighi nell'ambito della CBD, l'UE ha adottato diversi strumenti politici per raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello internazionale. A tal fine, la Commissione europea adotta diverse strategie per la biodiversità non vincolanti, l'ultima delle quali copre l'arco temporale tra il 2020 e il 2030, denominata "Ripartire la natura nelle nostre vite", adottata nel maggio 2020.

Questa strategia fa parte del Green Deal europeo, uno strumento non vincolante che stabilisce le priorità della Commissione europea per diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico, alla luce della minaccia esistenziale causata dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale, e che mira a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.

La Strategia dell'UE per la biodiversità 2030 pone l'accento sulla creazione e sul mantenimento di una rete di aree protette nell'UE, nonché sul ripristino della natura, insieme al rafforzamento dell'attuazione e dell'azione internazionale. Come i suoi predecessori, la nuova Strategia dell'UE per la Biodiversità

non si sofferma troppo sulla biodiversità dei semi, ma si concentra piuttosto sulle più antiche leggi ambientali dell'UE, la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat (denominate "Direttive Natura") che istituiscono la più grande rete coordinata di aree protette al mondo, la Rete Natura 2000.

Il documento sottolinea tuttavia che "il declino della diversità genetica deve essere invertito, anche facilitando l'uso di varietà tradizionali di colture e razze", aggiungendo che "questo porterebbe anche benefici alla salute grazie a diete più varie e nutrienti".

La nuova Strategia dell'UE per la biodiversità informa poi che saranno adottate misure per rivedere le attuali regole di commercializzazione delle sementi "per facilitare la registrazione delle varietà di sementi, anche per l'agricoltura biologica, e per garantire un più facile accesso al mercato per le varietà tradizionali e adattate localmente", in parallelo alla [Strategia Farm to Fork](#) adottata lo stesso giorno per garantire che i sistemi alimentari dell'UE siano equi, salutarci e rispettosi dell'ambiente.



## Diversità delle piante agricole, i pezzi dimenticati del puzzle?

**La diversità delle piante coltivate, sia a livello di specie che di varietà, non è affrontata come una priorità nella politica di biodiversità dell'UE.**

Obwohl die EU und ihre Mitgliedstaaten den Anche se l'UE e i suoi Stati membri hanno ratificato l'ITPGRFA, è interessante notare che a tutt'oggi non esiste una strategia o una politica ad hoc dell'UE sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Questo porta a un mosaico di strutture europee, nazionali e regionali che mirano a conservare e gestire le risorse genetiche vegetali, animali e forestali.

Riconoscendo la mancanza di un'azione coordinata, la Commissione europea ha avviato due azioni preparatorie (finanziate dal Parlamento europeo) e un progetto di

ricerca Horizon 2020 per sviluppare un quadro coerente. Il progetto GenRes Bridge ha quindi lanciato il suo documento "[Una strategia per le risorse genetiche in Europa](#)" nel 2021, mentre un [documento specifico sulle risorse genetiche vegetali](#) è stato sviluppato dalla rete ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, che raggruppa principalmente banche genetiche e istituti di ricerca nazionali).

Riconoscendo l'inestricabile legame tra la conservazione e l'uso delle sementi, i documenti chiedono coerenza, uniformità e compatibilità tra le politiche e il panorama legislativo attraverso un centro di coordinamento e informazione europeo. Queste proposte non sono ancora state integrate in testi vincolanti.



## Le regole dell'ABS si concentrano sui controlli di conformità e non tengono conto delle conoscenze tradizionali?

Oltre alla protezione della natura, l'UE ha agito anche per quanto riguarda le norme sull'accesso e la condivisione dei benefici (ABS), dove è competente a supervisionare l'attuazione del **Protocollo di Nagoya**.

Nel 2014 è stato adottato il [regolamento 511/2014](#), direttamente applicabile, sulle misure di controllo della conformità degli utenti, accompagnato da un [documento di orientamento](#) aggiornato nel 2020.

Il documento di orientamento, molto dettagliato, specifica l'ambito di applicazione del regolamento UE e i suoi obblighi fondamentali.

Il principio principale è quello della "dovuta diligenza", "per accertare che le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche che sono utilizzate dagli utilizzatori siano state utilizzate in conformità alla legislazione o ai requisiti normativi applicabili in materia di ABS" dei Paesi fornitori di tali risorse genetiche "e che i benefici siano condivisi in modo giusto ed equo in base a condizioni reciprocamente concordate".

Le attività di conservazione o moltiplicazione delle sementi non si qualificano come "uso delle risorse genetiche" ai sensi della legislazione europea sull'ABS, ma tutte le attività di ricerca, sviluppo e riproduzione che vanno oltre la descrizione o la caratterizzazione delle risorse genetiche possono

far scattare gli obblighi di ABS. In questi casi, gli utenti devono assicurarsi di aver avuto accesso al materiale in conformità con la legislazione ABS internazionale, europea e nazionale applicabile, richiedendo autorizzazioni/permessi e negoziando contratti di condivisione dei benefici se e quando necessario.

I semi a cui si accede con l'Accordo standard di trasferimento di materiale dell'ITPGRFA non rientrano nelle più complesse regole di Nagoya, come specificato nel "[Manuale DYNAVERSITY sulle banche di semi comunitarie: accesso al germoplasma e modelli di condivisione dei benefici](#)", che spiega in modo più dettagliato il concetto di ABS per le comunità di diversità dei semi.

È interessante notare che le attuali norme dell'UE relative al riconoscimento delle conoscenze tradizionali delle comunità indigene o rurali legate alle sementi rimangono piuttosto deboli. Raramente le leggi nazionali riconoscono l'esistenza di tali conoscenze all'interno dei loro territori, probabilmente in contraddizione con i diritti alle sementi riconosciuti dall'UNDROP ai contadini e alle comunità rurali.

I meccanismi messi in atto per evitare l'appropriazione indebita sono scarsi, a parte il Regolamento UE di Nagoya e alcuni Paesi che richiedono la divulgazione dell'origine nelle domande di brevetto (come il Belgio).



## 2.2. Prevenzione dei rischi: Sicurezza alimentare (OGM) e salute delle piante

La politica dell'UE in materia di sementi contiene strumenti aggiuntivi che non aspirano a conservarla direttamente, ma mirano piuttosto a proteggerla, impedendo l'emergere e la diffusione di effetti dannosi per l'ambiente legati all'importazione o alla coltivazione delle sementi.

In questo caso, le sementi sono viste come potenziali diffusori di parassiti e malattie dannosi per l'ambiente o per l'economia, o come potenziali cause di rischio per la salute umana e la biodiversità. Nell'UE vengono affrontate due principali categorie di rischi: in primo luogo, la diffusione di parassiti e malattie dannose che mettono a repentaglio la salute delle

piante e delle sementi e, in secondo luogo, i rischi per la salute e l'ambiente posti dall'introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM). Questi rischi devono essere valutati e controllati attraverso diversi processi di autorizzazione e devono essere attenuati attraverso restrizioni.

Poiché questi strumenti sono legati alla sicurezza alimentare, rientrano nelle competenze della DG SANTE della Commissione europea, del Consiglio Ambiente del Consiglio dell'UE e, al Parlamento europeo, sono condivisi dalla Commissione Ambiente COMENVI (per gli OGM) e dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale COMAGRI (per la salute delle piante).

### PREVENZIONE/PROTEZIONE DEI RISCHI



#### SALUTE DELLE PIANTE

Potenziale diffusore di parassiti e malattie da controllare

#### SICUREZZA ALIMENTARE

Rischio potenziale per la salute umana e la biodiversità da valutare e autorizzare

### 2.2.1. Organismi geneticamente modificati

Con il rapido sviluppo delle moderne biotecnologie e della biologia molecolare e con l'invenzione della transgenesi (cioè l'inserimento di DNA estraneo negli organismi viventi), alla fine degli anni Novanta è emersa l'idea che la biodiversità non solo debba essere conservata, ma anche protetta dai danni esterni dovuti all'introduzione di nuovi organismi

Il termine "sicurezza biologica" è stato coniato per descrivere le azioni intraprese in base al principio di precauzione (sancito dall'articolo 191 dei Trattati istitutivi dell'UE), per proteggere la biodiversità, ma anche la salute umana, dai potenziali rischi che potrebbero essere causati da alcuni prodotti della biotecnologia: "organismi geneticamente modificati" (OGM).



#### Strumenti internazionali: dalla biodiversità alla biosicurezza

I Paesi che hanno ratificato la CBD sono stati costretti ad affrontare i potenziali rischi derivanti dall'introduzione di questi nuovi organismi nell'ambiente naturale.

Per questo motivo il [Protocollo di Cartagena](#) sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica è stato adottato molto presto, il 29 gennaio 2000, ed è entrato in vigore l'11 settembre 2003.

Questo accordo internazionale mira a garantire la manipolazione, il trasporto e l'uso sicuro degli organismi viventi modificati (OVM) derivanti dalle biotecnologie che possono avere effetti negativi sulla diversità biologica, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana.

Basandosi sul Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo relativo alla precauzione, il Protocollo di Cartagena ha istituito un meccanismo di clearing-house per facilitare lo scambio di informazioni sugli organismi viventi modificati tra i Paesi e agevolare l'attuazione del Protocollo.

Il Protocollo si riferisce agli OVM, piuttosto che agli OGM, come organismi che possiedono "una nuova combinazione di materiale genetico ottenuta attraverso l'uso delle moderne biotecnologie" e include le colture agricole che sono state geneticamente modificate per ottenere una maggiore produttività o resistenza a parassiti o malattie.



## Politica europea e strumenti legali

**L'UE ha probabilmente uno dei quadri normativi sulla biosicurezza basati sui processi più forti al mondo per quanto riguarda l'introduzione di OGM nel suo territorio.**

I semi con materiale genetico alterato in modo non naturale attraverso l'accoppiamento e/o la ricombinazione naturale possono essere commercializzati nell'UE solo se l'organismo è stato autorizzato per l'emissione deliberata ai sensi della [direttiva 2001/18/CE](#), o per scopi alimentari e mangimistici ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1829/2003](#).

Prima che gli OGM o i prodotti contenenti OGM possano essere coltivati o immessi in commercio nell'UE, devono essere sottoposti a una specifica valutazione del rischio ambientale, prevedendo al contempo processi di gestione e monitoraggio del rischio. Tutti i rapporti di valutazione devono essere resi pubblici. Gli sviluppatori di OGM devono inoltre fornire adeguati meccanismi di tracciabilità per garantire la libertà di scelta di tutti gli operatori, mentre la loro commercializzazione è soggetta a obblighi di eti-

chettatura per la tutela e l'informazione dei consumatori. Una modifica della direttiva 2001/18 nel 2015 ha consentito agli Stati e alle regioni di vietare le colture OGM non solo per i rischi per la salute umana e l'ambiente, ma anche per proteggere l'agricoltura convenzionale o biologica dalla contaminazione (o dalla presenza accidentale) di OGM. 17 Stati membri dell'UE e 4 regioni hanno deciso di vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, mentre la coltivazione di OGM autorizzati è oggi una realtà solo in Spagna.

La politica dell'UE in materia di OGM sta subendo un cambiamento significativo per quanto riguarda le **"nuove tecniche genomiche"**, nel gergo della Commissione europea, ossia le nuove tecniche derivanti dalla biotecnologia che possono "modificare" i geni senza necessariamente inserire DNA estraneo, come Crispr-Cas.

Nel 2018, la Corte di Giustizia Europea ha confermato che gli organismi ottenuti per mutagenesi sono da considerarsi OGM e quindi soggetti alle [normative europee sulla biosicurezza](#).

Da allora, il Consiglio europeo ha indotto la Commissione europea a effettuare uno studio sulla questione nel 2019 e ha avviato il processo che porterà alla prevista pubblicazione di una proposta legislativa sulle nuove tecniche genomiche da parte della Commissione europea nel luglio 2023.

Nello [studio](#) pubblicato nel 2021, la Commissione europea ha concluso che i prodotti NGT dovrebbero essere abilitati attraverso azioni politiche che tengano conto del loro potenziale di contribuire a sistemi agroalimentari sostenibili, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, affrontando al contempo le preoccupazioni e non compromettendo altri aspetti della produzione alimentare sostenibile, ad esempio per quanto riguarda l'agricoltura biologica o la scelta dei consumatori.

Il processo formale di valutazione d'impatto

è stato avviato dalla Commissione europea nella primavera del 2022, con sondaggi, interviste e una [consultazione pubblica](#) aperta per 3 mesi.

La consultazione conteneva poche informazioni sulle diverse opzioni politiche previste dalla Commissione europea su questo tema. Sebbene sia certo che la proposta legislativa riguarderà solo le piante ottenute mediante mutagenesi mirata e cisgenesi, non è noto se l'approccio basato sul processo della politica di biosicurezza dell'UE sarà mantenuto e se le piante NGT saranno soggette a un sistema di notifica, a una valutazione del rischio più leggera o alle norme attualmente applicabili.

La proposta dovrebbe essere presentata all'inizio di luglio 2023, insieme alla proposta sulle norme di commercializzazione delle sementi, discussa di seguito.



## 2.2.2. Salute delle piante

**I semi e gli ecosistemi in cui vengono coltivati devono essere protetti non solo dagli organismi geneticamente modificati, ma anche dagli organismi più dannosi che causano malattie distruttive per i semi e le piante stesse, ma anche per l'ambiente in cui crescono e per le persone che li coltivano.**

Proteggendo i semi o le piantine e le piante che ne derivano dai rischi fitosanitari, le misure politiche destinate a garantire la salute delle piante intendono anche proteggere gli agricoltori e i coltivatori dai rischi socio-economici, nonché l'ambiente nel suo complesso. La politica fitosanitaria dell'UE contiene

un sistema che determina innanzitutto i rischi causati dai parassiti noti per l'economia e l'ambiente e poi, in base a tale classificazione, prevede diverse misure, dall'eradicazione alla riduzione del rischio a un livello accettabile. Contiene inoltre importanti meccanismi di tracciabilità e controllo.

Attualmente, la politica fitosanitaria dell'UE è dominata dall'ampio e restrittivo [Regolamento UE 2016/2031](#) sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali, che faceva parte della proposta di pacchetto della Commissione europea del 2013 sui controlli ufficiali e la commercializzazione delle sementi.

### Un sistema di classificazione del rischio

**Il sistema di classificazione del rischio distingue tra:**

**a) Parassiti da quarantena per l'Unione europea**, che hanno un impatto economico, ambientale e sociale inaccettabile e non esistono ancora nell'UE, per cui è necessario adottare misure per impedirne l'ingresso attraverso il divieto e l'eradicazione, soprattutto per quelli elencati come "prioritari" o in "zone protette". Questi sono elencati nel regolamento di attuazione 2019/2072 della Commissione, un elenco di parassiti in evoluzione che viene regolarmente modificato (partito da 174, ora elenca 186 parassiti, tra cui la famigerata flavescenza dorata della vite, quindi assicuratevi di consultare l'[ultima versione consolidata del testo](#)).

**b) I parassiti non da quarantena regolamentati dall'Unione (RNQP)**, che hanno un impatto economico (ma non ambientale o sociale) inaccettabile, sono già presenti nell'UE e quindi giustificano misure per limitare la portata dei parassiti controllando i vettori della loro trasmissione. Questi parassiti sono elencati anche nello stesso Regola-

mento della Commissione 2019/2072, in particolare nell'Allegato IV, che elenca i parassiti qualificati come RNQP e i cui semi sono i vettori di trasmissione. Il testo stabilisce anche le soglie applicabili alla loro presenza (di solito allo 0%) e le misure che gli operatori devono adottare per contrastarne la diffusione.

Il numero di RNQP è piuttosto elevato nei settori delle piante ornamentali e della frutta, che si affidano maggiormente a materiali di propagazione diversi dalle sementi, più suscettibili alle malattie, rispetto ai cereali, dove sono elencati solo 2 RNQP per le sementi di segale.

Alcuni organismi non possono essere né parassiti da quarantena né RNQP. Ad esempio, il famigerato virus del pomodoro rugoso marrone (noto anche come virus Jordan, piuttosto letale per peperoni e pomodori) è stato oggetto di severe misure di emergenza adottate in un regolamento di attuazione della Commissione (2020/1191), che richiede un'analisi inequivocabile delle sementi di tutti i Capsicum e Solana, indipendentemente dalla loro origine.

### Rafforzare i meccanismi di precauzione, tracciabilità e controllo

**Oltre alla classificazione dei parassiti, il Regolamento UE si basa anche sui principi di precauzione, tracciabilità e controllo.**

La legge richiede quindi che tutti gli **operatori professionali** siano formalmente registrati, quando sono "coinvolti professionalmente e legalmente responsabili di" piantare, allevare, produrre, importare, commercializzare, immagazzinare o trasformare piante o prodotti vegetali, comprese le sementi.

Tutti gli agricoltori si qualificano come tali, mentre le persone che "agiscono per scopi estranei all'attività commerciale o imprenditoriale, e acquistano piante o prodotti vegetali per uso personale" non hanno bisogno di essere registrate. Alcuni operatori non solo sono registrati ai sensi del regolamento fitosanitario, ma possono anche essere "autorizzati" a rilasciare la documentazione fitosanitaria richiesta, che in passato veniva tradizionalmente rilasciata dalle autorità pubbliche.

La tracciabilità è ulteriormente garantita dall'emissione di **documenti ufficiali** che attestano l'assenza di tutti i parassiti regolamentati, attraverso un "**certificato fitosanitario**" al momento dell'ingresso nell'UE da fuori dei 27 per tutti i vegetali e i prodotti vegetali, mentre i "**passaporti vegetali**" accompagnano i vegetali e i prodotti vegetali vettori di RNQP mentre si "muovono" all'interno dell'UE (e non solo quando vengono commercializzati).

In passato, entrambi erano tradizionalmente emessi dalle autorità pubbliche. Oggi, la maggior parte di essi viene emessa da enti privati autorizzati dalle autorità pubbliche, soggetti a un ulteriore controllo, poiché il numero di documenti è aumentato significativamente con l'aumento del numero di passaporti vegetali nel nuovo regime.

Sebbene i passaporti delle piante siano in linea di principio richiesti per qualsiasi movimento di sementi o piante che entrano in una RNQP, esistono alcune eccezioni alla regola, la più significativa delle quali riguarda la **fornitura diretta agli utilizzatori finali**, che non richiede l'uso di passaporti delle piante, ad eccezione delle cosiddette "vendite a di-

stanza" (articolo 81 del Regolamento 2016/2031).

Tuttavia, non esiste un'eccezione generale che consenta alle autorità pubbliche di non applicare i requisiti del passaporto delle piante al movimento di sementi per la conservazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura che sono direttamente minacciate, come previsto dalla legge svizzera sulla salute delle piante in una procedura di "autorizzazione speciale" (articolo 37 dell'[ordinanza svizzera sulla salute delle piante](#)).

Un ulteriore **controllo** viene effettuato attraverso un sistema di ispezioni condotte dalle autorità nazionali almeno una volta all'anno nei campi e negli impianti degli operatori registrati. A ciò si aggiungono obblighi di archiviazione piuttosto importanti per gli operatori professionali. Tutti gli operatori devono istituire un sistema di tracciabilità interna che garantisca la conservazione e la ricerca di tutti i documenti e le azioni pertinenti relativi alle norme fitosanitarie, dai registri dei fornitori o dei destinatari per ogni pianta/semme, alle informazioni sui passaporti delle piante.

La Commissione europea ha presentato una [relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE](#) sull'esperienza del sistema di passaporto delle piante esteso nel dicembre 2021. Il rapporto ha evidenziato che il sistema è stato efficace nel proteggere l'UE dai parassiti dannosi, in quanto ha aumentato i livelli di consapevolezza e di preparazione contro i focolai. Ha inoltre riconosciuto la natura onerosa e difficile delle misure, sottolineando in particolare le disposizioni sulle vendite a distanza, che presentano differenze piuttosto importanti da uno Stato membro all'altro in termini di attuazione. Tuttavia, al momento della stesura del presente documento non è prevista alcuna riforma significativa delle norme fitosanitarie dell'UE.

Queste regole sono tuttavia strettamente legate alla legislazione dell'UE che disciplina la commercializzazione delle sementi, che contiene ulteriori criteri di qualità relativi all'assenza di parassiti nelle sementi commercializzate e che è attualmente oggetto di un importante processo di riforma.

## 2.3. Strumenti di mercato: Diritti di proprietà intellettuale e commercializzazione delle sementi

Oltre alla conservazione della biodiversità e alla protezione dai danni ambientali che possono essere causati dalle sementi, la politica sementiera dell'UE vuole anche garantire la libera circolazione delle merci, come prescritto dai Trattati istitutivi dell'UE, e istituire un mercato delle sementi dell'UE pienamente funzionante, con regole comuni per uniformare le condizioni di concorrenza tra gli operatori.

In questo contesto, le sementi non sono viste come risorse genetiche da conservare o proteggere, ma piuttosto come beni di mercato che devono essere regolamentati per garantirne la qualità, l'identità e la produttività (commercializzazione delle sementi), o la cui produzione e sviluppo devono essere incentivati da politiche pubbliche (proprietà intellettuale).

Anche se queste politiche sono entrambe strumenti di mercato, la divisione delle competenze è piuttosto complessa: nella Commissione europea, la DG SANTE supervisiona sia l'UPOV che la legislazione sulla commercializzazione delle sementi (nella stessa unità che gestisce la salute delle piante), mentre la DG GROW (Mercato interno, industria, imprenditoria) si occupa dei brevetti. A livello di Consiglio dell'UE, il Consiglio COMP (Competitività) si occupa dei brevetti, mentre il Consiglio AGRIFISH supervisiona la legislazione sulla commercializzazione delle sementi e l'UPOV.

Al Parlamento europeo, la competenza è suddivisa tra la Commissione per il mercato interno e la competitività IMCO (per i brevetti) e la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale COMAGRI (per la commercializzazione delle sementi e l'UPOV).

STRUMENTI DI MERCATO



PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Risultato di un lungo investimento e di un prodotto innovativo che viene premiato da un monopolio

COMMERCIALIZZAZIONE DEI SEMI

Un bene di mercato da regolamentare per qualità, identità e produttività



### 2.3.1. Diritti di proprietà intellettuale

Sebbene la nozione di proprietà intellettuale risalga all'Antica Grecia come riconoscimento del grande intelletto e dell'inventiva, i diritti hanno iniziato a essere collegati alle attività creative o inventive nell'Europa medievale a partire dal 15 secolo.

Le leggi sulla proprietà intellettuale cercano di incentivare la creatività e l'inventiva umana, concedendo formalmente un "privilegio" a coloro che soddisfano determinati criteri per un certo periodo di tempo, in modo che possano raccogliere i frutti del loro lavoro.

Esistono diversi tipi di proprietà intellettuale che possono essere indirettamente collegati a piante e semi, come i marchi o la protezione del copyright. Ma i due titoli principali che riguardano la moltiplicazione e l'uso delle sementi provengono dal mondo

della **proprietà industriale**: la protezione delle varietà vegetali e i brevetti. I diritti di proprietà industriale sono **prerogative esclusive per controllare la maggior parte, se non tutti, gli ulteriori usi del prodotto**.

Nonostante il loro effetto monopolistico negativo sulla competitività, questi titoli di proprietà vengono concessi per incentivare la ricerca e lo sviluppo, aumentando le possibilità di recuperare gli investimenti fatti nello sviluppo del prodotto attraverso ampie opportunità di controllo (e di riscossione di royalties) per un periodo di tempo limitato, solitamente intorno ai 25 anni. Devono essere formalmente richiesti e concessi da un'autorità pubblica, che verifica se sussistono le condizioni per concedere a un operatore economico il vantaggio competitivo derivante da un titolo di proprietà intellettuale.

## Strumenti internazionali

**La cooperazione interstatale europea nel campo della proprietà industriale è iniziata già nel XIX secolo, ma un importante punto di svolta è stata la firma della [Convenzione sul brevetto europeo del 1973 \("EPC"\)](#), un trattato internazionale vincolante che stabilisce requisiti comuni di brevettabilità tra i diversi Paesi.**

Da 16 Paesi al momento della firma, l'EPC conta oggi 38 firmatari, tra cui tutti i 27 Stati membri dell'UE, ma anche Paesi come il Regno Unito, la Svizzera o la Turchia.

In modo significativo, la EPC ha istituito l'Ufficio Europeo dei Brevetti ("EPO") a Monaco, in Germania, con il potere di rilasciare brevetti che possono essere convalidati in tutti i Paesi partecipanti. I brevetti sono concessi alle invenzioni nuove, che comportano un'attività inventiva e che sono suscettibili di applicazione industriale da parte dell'EPO in base alla CBE e ai suoi regolamenti attuativi. L'esclusività viene concessa per 25 anni e chiunque utilizzi l'invenzione deve chiedere l'autorizzazione all'uso e pagare le tasse di licenza, il cui importo è liberamente stabilito dai titolari dei brevetti.

Questi sviluppi hanno trovato eco nel particolare mondo delle piante. Le aziende europee che si occupano di riproduzione vegetale hanno svolto un ruolo chiave nella creazione dell'[Unione per la Protezione delle Varietà Vegetali \("UPOV"\)](#) nel 1961 come organizzazione internazionale che raggruppava all'epoca solo 12 Paesi europei.

Rivista nel 1972, nel 1978 e infine nel 1991 (quando l'UPOV contava 19 firmatari), la Convenzione internazionale UPOV ha gradualmente conferito ai costitutori diritti esclusivi più consistenti per controllare la vendita, la conservazione, la riproduzione e la moltiplicazione della loro varietà, quando dimostrano che la loro varietà non è solo nuova, ma anche distinta, stabile e uniforme ("DUS").

I diritti di proprietà intellettuale si sono notevolmente sviluppati in tutto il mondo con l'affermarsi del diritto commerciale internazionale e, in particolare, con la firma dell'[Accordo sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio \("TRIPS"\)](#) sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio nel 1994.

In quanto convenzione internazionale vincolante, il testo del [TRIPS](#) obbliga i Paesi che vogliono entrare nell'OMC a riconoscere che i brevetti sono "disponibili per qualsiasi invenzione, sia essa un prodotto o un procedimento, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che siano nuovi, comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale" ([articolo 27](#)).

I Paesi possono ancora escludere dal mondo dei brevetti piante, animali e processi essenzialmente biologici, ma devono consentire i brevetti sui microrganismi e sui processi non biologici o microbiologici.

Inoltre, devono prevedere la protezione delle varietà vegetali, attraverso brevetti o un sistema sui generis. Sebbene questo sistema possa essere concepito in modo più flessibile, la struttura dell'UPOV è stata presentata in modo piuttosto assertivo come la chiave per i Paesi per conformarsi all'Accordo TRIPS. Questo ha portato i livelli di adesione all'UPOV a 78 Stati, dove si trova oggi.



## Strumenti dell'UE

Per quanto riguarda la privativa per le varietà vegetali, il Regolamento 2100/94 ([Regolamento PVP dell'UE](#)) attua l'Atto del 1991 della Convenzione UPOV a livello europeo, anche se alcuni Stati membri dell'UE hanno ratificato solo l'Atto del 1978 della Convenzione UPOV, come l'Italia e il Portogallo, mentre altri, come Cipro, Grecia, Malta e Lussemburgo, non sono membri dell'UPOV. Anche se questi Paesi non dispongono di uffici nazionali per la protezione delle varietà vegetali che concedono questi titoli, quelli rilasciati ai sensi del Regolamento PVP dell'UE sono comunque validi in tutti gli Stati membri dell'Unione.

I titoli di protezione delle varietà vegetali dell'UE sono concessi da un'agenzia comunitaria, l'**Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)**, con sede ad Angers, in Francia. Parallelamente alla Convenzione UPOV del 1991, una varietà è considerata nuova nell'UE solo se non è stata venduta sul mercato delle sementi dell'UE entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che sia esistita in natura o nei campi degli agricoltori. Il CPVO esegue ufficialmente il test DUS delle varietà per le quali si richiede la protezione. Si basa sui protocolli UPOV per l'analisi delle varietà, sviluppati in collaborazione con le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati contraenti UPOV, compresi quelli al di fuori dell'UE. Una volta concesso, il titolo esclusivo è valido per 25 anni e consente ai titolari del diritto di negare l'uso delle varietà protette e/o di richiedere il pagamento di royalty per la loro produzione, moltiplicazione, vendita, importazione, esportazione e stoccaggio.

Queste prerogative si estendono anche alle varietà che sono state essenzialmente derivate da una varietà protetta. Mentre la varietà protetta può essere utilizzata liberamente per scopi di ricerca e riproduzione, la sua propagazione nelle aziende agricole è soggetta al pagamento di royalty, tranne in alcuni casi limitati specificati nel [Regolamento della Commissione 1768/95](#) che attua la cosiddetta "esenzione agricola" delle norme CPVO.

Il Piano d'azione dell'UE sulla proprietà intellettuale, adottato nel novembre 2020, menziona un "aggiornamento della protezione della proprietà intellettuale", con un miglioramento del sistema di protezione delle varietà vegetali. Il Piano indica quindi una riforma mirata della legislazione UE in materia di PVP a partire dal 2023, anche se si prevede un ritardo significativo sul dossier.

Per quanto riguarda i **brevetti**, la situazione è più complessa a causa dell'esistenza di un'organizzazione internazionale, l'EPO, indipendente dall'Unione Europea, ma con intricati legami reciproci. In effetti, i Regolamenti di attuazione della EPC, che integrano la "giurisprudenza" fornita dalla procedura interna di ricorso dell'EPO, includono anche il testo integrale di uno strumento di diritto dell'UE, la Direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ("[Direttiva UE sulle biotecnologie](#)").

Ciò significa che l'EPO, nel decidere se concedere o meno un brevetto, si attiene al diritto dell'UE, nonostante l'EPO non sia formalmente un'istituzione o un'agenzia dell'UE.

Le eccezioni alla brevettabilità per le varietà vegetali e i processi essenzialmente biologici esistono e sono piuttosto forti nel sistema dell'EPO, anche se opera in base a un principio generale di brevettabilità per le invenzioni relative alle biotecnologie vegetali.

Mentre la selezione e l'incrocio delle piante non possono da soli aprire la porta alla protezione brevettuale, l'inclusione di una "fase tecnica" può aprire la porta al titolo di monopolio, sia per un processo inventivo (legato allo sviluppo di una varietà), sia per il prodotto di tale processo (come le caratteristiche della pianta che non sono limitate a una singola varietà vegetale).

Gli esaminatori dell'EPO verificano se la domanda di brevetto soddisfa tutte le condizioni di brevettabilità e la decisione può essere impugnata da terzi attraverso gli organi interni di risoluzione delle controversie, le Commissioni di ricorso. Una volta concesso, sono le leggi nazionali sui brevetti che regolano l'ambito di protezione garantito all'innovatore dal brevetto, sia che il titolo sia concesso dagli uffici nazionali dei brevetti o dall'EPO.

La Direttiva UE sulle biotecnologie, che deve essere recepita nelle legislazioni nazionali sui brevetti, sposa un approccio forte e assoluto alla protezione dei brevetti, con ampie prerogative.

Tuttavia, condiziona queste prerogative a certi limiti, consentendo l'uso dell'invenzione brevettata per scopi di ricerca e agricoltura, a determinate condizioni. I complessi collegamenti tra la legislazione dell'UE e il mondo più ampio dell'EPO si sono intensificati con il nuovo Sistema di brevetti unitari, che entrerà in vigore nel giugno 2023.


Convenzione internazionale tra 17 Stati membri dell'UE (al momento in cui scriviamo) che desiderano rafforzare la loro cooperazione in materia di brevetti, l'[Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti \(UPC\)](#) è stato firmato nel 2013, ma ha impiegato 10 anni per iniziare a produrre effetti.

L'Accordo va di pari passo con due Regolamenti dell'UE, uno che crea un brevetto europeo con effetto unitario ([Regolamento UE 1257/2012](#)) e uno sul regime di traduzione ([Regolamento UE 1260/2012](#)).

Il sistema UPC non modifica la brevettabilità degli organismi viventi, né il ruolo dell'EPO nella fase di concessione dei brevetti. Rafforza la protezione dei brevetti europei, che sarà applicata in modo uniforme in tutti i Paesi dell'UPC, e sposta le procedure di revoca e di violazione dalle giurisdizioni nazionali alla Corte di nuova istituzione e alle sue diverse divisioni (che includono una divisione per le scienze della vita a Monaco).

Sia la protezione della varietà vegetale che i brevetti possono essere presenti sulla stessa varietà vegetale e sui suoi semi, ciascuno dei quali limita la possibilità di utilizzare la varietà per la coltivazione o la riproduzione in modo diverso.

Questi due titoli di proprietà possono far scattare l'obbligo per gli utilizzatori successivi (come gli agricoltori o i risparmiatori di sementi) di richiedere l'autorizzazione (e in genere di pagare le royalties) a diverse entità per l'utilizzo delle stesse sementi.



## 2.3.2. Regole per la commercializzazione delle sementi

### Motivazione e obiettivi dell'azione politica

La legislazione europea sulla commercializzazione delle sementi ha iniziato a svilupparsi negli anni '60 per garantire l'**identità, la qualità e la produttività delle sementi** per le esigenze e gli interessi dell'industria agricola.

Poiché gli agricoltori non avevano accesso alle informazioni sulle sementi che acquistavano prima di coltivarle, le autorità pubbliche li hanno protetti controllando l'identità e la qualità delle sementi prima della loro vendita agli agricoltori.

Anche la legislazione sulla commercializzazione delle sementi si è sviluppata per incrementare la produzione in un contesto di sottoproduzione. In questo modo si è basata sulla legislazione nazionale e internazionale esistente in materia di protezione delle varietà vegetali e ha mirato a facilitare il commercio internazionale attraverso standard comuni stabiliti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).


Il discorso politico si è leggermente spostato a partire dagli anni '90, con l'adozione della CDB e successivamente dell'ITPGRFA, e l'integrazione delle **preoccupazioni legate alla biodiversità** in una legislazione non concepita per la protezione dell'ambiente, ma

come strumento per regolare il mercato delle sementi. Per la prima volta nel 2008 il legislatore europeo ha citato l'obiettivo della conservazione della biodiversità tra le motivazioni dell'azione, aprendo il mercato delle sementi alle varietà da conservazione e amatoriali (come verrà spiegato più avanti).


La politica intendeva incrementare le varietà vegetali che potevano essere scambiate solo su piccola scala consentendo loro l'accesso al mercato, riducendo le possibilità di perdita di queste varietà e aumentando potenzialmente l'uso.

Nella sua strategia 2020 **Farm to Fork**, la Commissione europea ha riconosciuto esplicitamente la necessità di riformare le regole di commercializzazione delle sementi, tenendo conto dell'annunciata transizione verso sistemi alimentari più sostenibili. La Commissione sostiene che "i sistemi alimentari sostenibili si basano sulla sicurezza e sulla diversità delle sementi". Gli agricoltori devono avere accesso a una gamma di sementi di qualità per varietà vegetali adatte alle pressioni del cambiamento climatico.

La Commissione adotterà misure per facilitare la registrazione delle varietà di sementi, anche per l'agricoltura biologica, e per garantire un più facile accesso al mercato per le varietà tradizionali e adattate localmente".



### Principali disposizioni della legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi



Anche se gli obiettivi della legislazione europea sulla commercializzazione delle sementi sono stati gradualmente adattati per tenere conto dei principi e degli obblighi derivanti dal diritto ambientale internazionale, la politica continua ad attivare solo strumenti di mercato, come era stato inizialmente concepito.

La legislazione dell'UE in materia di commercializzazione delle sementi è disciplinata principalmente da **dodici diverse direttive a livello comunitario** (direttive sulle sementi dell'UE), ognuna delle quali regola le condizioni alle quali le sementi di una varietà di una specifica specie vegetale possono essere commercializzate nell'UE.

Le direttive devono essere recepite a livello nazionale, il che significa che nell'UE esistono 27 diversi regimi di commercializzazione delle sementi, con differenze piuttosto importanti basate sulle diverse legislazioni nazionali.

#### Direttive UE sulle sementi:

Le Direttive 66/400/EEC del Consiglio sono state modificate in [Direttiva 2002/54](#) (sementi di barbabietola), [Direttiva 66/401/EEC](#) (sementi di piante foraggere), [Direttiva 66/402/EEC](#) (sementi di cereali), [Direttiva 66/403/EEC](#) modificata in [Direttiva 2002/56](#) (patate da semina), [Direttiva 68/193/EEC](#) (vite), [Richtlinie 69/208/EEC](#) modifiée en [Direttiva 2002/57](#) (sementi di piante oleaginose e da fibra), [Direttiva 70/457/EEC](#) modifiée en [Direttiva 2002/55](#) (sementi di ortaggi), [Direttiva 98/56](#) (piante ornamentali), [Direttiva 1999/105](#) (materiali forestali di moltiplicazione), [Direttiva 2002/53/EEC](#) (catalogo comune delle specie di piante agricole), [Direttiva 2008/72](#) (materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi) e [Direttiva 2008/90/EC](#) (materiali di moltiplicazione della frutta).





## DIRETTIVE COMUNITARIE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

**L'idea principale della legislazione è che solo i semi di qualità delle varietà registrate possono essere commercializzati ufficialmente nell'UE, con un'etichetta e un sigillo ufficiali.** Prima della commercializzazione delle sementi vengono effettuati sia la registrazione che i controlli sulla qualità delle sementi da parte delle autorità pubbliche.

**Per essere registrata in un elenco o catalogo nazionale, una varietà vegetale deve essere distinta, uniforme e stabile (DUS), come regola generale, rispecchiando i criteri per ricevere la protezione della varietà vegetale.** I test DUS vengono effettuati seguendo i protocolli e i criteri stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in linea con l'UPOV), istituito per concedere un titolo di proprietà intellettuale e non come autorizzazione all'accesso al mercato. Esist

ono eccezioni a questa regola generale nelle diverse specie di colture regolamentate. Tra questi, è interessante sapere che il settore delle piante ornamentali si affida alla registrazione degli operatori piuttosto che a quella delle varietà, a causa dell'elevata diversità del mercato, mentre il materiale frutticolo è soggetto a un sistema di informazione sulle varietà più rilassato rispetto al regime generale applicabile alla maggior parte delle specie coltivate.

Nelle specie di colture agricole, i richiedenti/allevatori devono dimostrare che la loro varietà vegetale ha un valore per la coltivazione e l'uso (VCU), che esamina il suo valore aggiunto rispetto alle varietà già commercializzate.

La registrazione delle varietà è un affare molto costoso, dalle tasse amministrative ai costi delle prove

tecniche che vanno da 2000 a 12000 euro (a seconda della specie) solo per le prove ufficiali, che richiedono anni per essere completate e un significativo investimento pubblico in termini di logistica e infrastrutture. In teoria, tutte le varietà registrate dovrebbero essere disponibili per la vendita sul mercato comune delle sementi dell'UE, ma in pratica non è sempre così. Una volta registrata la varietà, i costitutori di varietà iscritte nell'elenco nazionale sono tenuti a pagare le tasse annuali per mantenere le loro varietà nell'elenco e a chiederne il rinnovo ogni dieci anni per evitare l'inserimento di varietà non più presenti nel mercato comune dell'UE.

Le varietà che superano le prove d'esame vengono registrate nel catalogo nazionale dello Stato membro dell'UE in cui il fornitore/allevatore ha presentato la domanda. Le direttive UE sulle sementi hanno istituito due **cataloghi comuni**, uno per le specie di colture orticole e uno per le specie di colture agricole, oltre a un **elenco ufficiale UE per le specie di frutta**.

In questi casi, la registrazione di una varietà nel catalogo/elenco nazionale di uno Stato membro dell'UE garantisce l'accesso al mercato di tutti gli Stati membri dell'UE. La banca dati delle varietà vegetali dell'UE è gestita dalla Commissione europea ed è disponibile online in forma di documenti a sé stanti (per le specie di [colture agricole](#) per le specie di [ortaggi](#)) e in formato ricercabile nel "[Sistema informativo del catalogo comune](#)" del PVP dell'UE, che è stato recentemente ampliato e consente l'uso di diversi criteri di ricerca.

Il database gestito dal CPVO fornisce ulteriori informazioni non solo sulle varietà protette, ma [anche su quelle registrate in passato e su quelle attuali](#), dis-

ponibili gratuitamente dopo la creazione di un profilo. Il Variety Finder del CPVO indica che un totale di 130.000 varietà sono attualmente registrate negli elenchi nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE in tutte le specie di colture regolamentate, sia agricole che orticole o frutticole, con oltre 20.000 varietà registrate negli ortaggi e quasi 30.000 nelle specie di colture agricole. Tutti i materiali frutticoli elencati sono raccolti nel [Sistema informativo sui materiali riproduttivi della frutta della Commissione \(FRUMATIS\)](#), che raggruppa 1083 voci provenienti da elenchi nazionali. Tutte le varietà vegetali registrate sono considerate vicine tra loro in termini di diversità intraspecifica e diventa sempre più difficile distinguerle l'una dall'altra, il che porta all'adozione di criteri sempre più dettagliati per differenziarne la forma o le caratteristiche.

In linea di principio, le sementi delle varietà registrate non possono essere commercializzate senza essere certificate, secondo i criteri di qualità stabiliti dalle direttive UE sulle sementi e dalla legislazione nazionale. Alcuni criteri di qualità, come il tasso di umidità o l'assenza di parassiti, non sono direttamente collegati alla certificazione dei lotti di sementi, mentre lo sono i criteri più rigorosi relativi alle distanze di isolamento (per mantenere l'identità). I requisiti di certificazione dei lotti di sementi si applicano in modo più blando nel settore delle sementi di ortaggi, dove è possibile vendere sementi standard, soggette a controlli post-marketing da parte di autorità o agenzie pubbliche.

Le Direttive UE sulle sementi contengono anche norme relative all'imballaggio delle sementi, che in genere richiedono un sigillo ufficiale, e norme sull'etichetta-

tura, che in genere prevedono un'etichetta ufficiale, a volte con eccezioni per le piccole confezioni.

Le direttive UE sulle sementi si applicano solo a un numero limitato di specie vegetali espressamente elencate nei testi giuridici stessi (sebbene gli Stati membri possano decidere di regolamentarne un numero maggiore o minore). Inoltre, si applicano solo alla "commercializzazione" delle sementi, definita nella maggior parte delle direttive UE sulle sementi come "vendita [...] finalizzata allo sfruttamento commerciale delle sementi a terzi, a titolo oneroso o meno". Di conseguenza, "il commercio di sementi non finalizzato allo sfruttamento commerciale della varietà [...] non è considerato come commercializzazione".

Questa nozione è stata oggetto di lunghi dibattiti a livello nazionale, che hanno portato all'adozione di interpretazioni molto diverse.

In Danimarca, le autorità hanno emanato istruzioni per l'uso non commerciale delle sementi, chiarendo che le leggi sulle sementi regolano solo la commercializzazione di sementi per la produzione agricola e orticola, cioè per la produzione commerciale (per maggiori informazioni, è stata effettuata un'[analisi comparativa](#) da diverse organizzazioni di seed saver nella regione).

In Francia è ora possibile vendere direttamente a utenti non professionali sementi di varietà di pubblico dominio non registrate su alcun catalogo ufficiale nazionale o dell'UE ([legge n. 2020-699](#) del 10 giugno 2020 relativa alla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari).

## DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE: Regimi deregolamentati



Questo quadro è stato completato da tre direttive della Commissione, che agiscono sulla base di una delega di potere da parte del Consiglio europeo e del Parlamento (presente nelle principali direttive dell'UE), per rimediare agli impatti negativi della legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi sulla biodiversità.

Dopo un primo tentativo alla fine degli anni '90, queste deroghe sono state riviste alla fine degli anni 2000 a causa della scarsa diffusione e hanno permesso la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione e "amatoriali", insieme a miscele di foraggi in un regime diverso (ma estremamente simile). Le **varietà da conservazione** sono definite come ecotipi a rischio di erosione genetica, che devono essere registrati attraverso un processo che si discosta, ma non differisce sostanzialmente, dalla procedura principale ([Direttiva 2008/62/CE](#) della Commissione, del 20 giugno 2008, per gli ecotipi agricoli e [Direttiva 2009/145/CE](#) della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede alcune deroghe, per l'accettazione degli ecotipi vegetali).

L'adattamento dei criteri della DUS per consentire la registrazione delle varietà da conservazione è lasciato principalmente alle autorità nazionali. Inoltre, sono previste notevoli restrizioni per la commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione, che devono rimanere nella regione d'origine delle varietà

autoctone e non possono superare "la quantità necessaria per seminare 100 ettari, o lo 0,5% delle sementi utilizzate per la stessa specie nel Paese".

Questo regime di commercializzazione ha avuto un successo disomogeneo nell'UE, con Svezia e Italia che insieme rappresentano quasi la metà delle 402 varietà agricole da conservazione attualmente registrate nel Catalogo comune dell'UE, con 76 varietà ciascuna, a fronte di Paesi con nessuna o pochissime registrazioni, come Paesi Bassi (8 varietà da conservazione), Croazia (3), Ungheria (1), Belgio (1) o Danimarca (0). Il quadro è piuttosto diseguale anche per quanto riguarda le 189 varietà orticole da conservazione dell'UE, dove le registrazioni di Spagna (58) e Italia (44) rappresentano più della metà delle varietà commercializzabili, in modo sorprendente rispetto a Francia (8), Germania (6), Belgio (2) o Austria (0).

In questi paesi, il secondo regime derogatorio che esiste per le verdure è generalmente utilizzato con maggiore frequenza.

Le **varietà di ortaggi di tipo amatoriale** non hanno un valore intrinseco per la produzione di colture commerciali e sono state sviluppate in condizioni particolari ([Direttiva 2009/145/CE](#) della Commissione).

Non essendo soggette a erosione genetica, né limitate a una regione di origine, ma solo alla vendita di semi in piccole confezioni, le "varietà amatoriali" sono solitamente registrate sulla base di una descri-

zione ufficiale. Questa categoria rappresenta il più grande successo del cambiamento di politica dell'UE, con 812 varietà che possono essere commercializzate in tutto il mercato comune dell'UE, ancora una volta con quote piuttosto elevate in alcuni Paesi, come la Francia (295) o l'Austria (139).

Sulla base di diversi progetti di ricerca finanziati a livello europeo e nazionale, che hanno sviluppato approcci partecipativi alla selezione delle piante, riunendo ricercatori e agricoltori per esplorare le popolazioni vegetali e la diversità delle sementi, sono stati esplorati nuovi modi per diversificare il mercato delle sementi.

Attivando i poteri conferitile dalle Direttive UE sulle sementi molti anni fa, la Commissione europea ha lanciato nel 2014 un **esperimento temporaneo sul-**

**le popolazioni di cereali** ([Decisione di attuazione della Commissione UE 2014/150/UE](#)) per consentire la commercializzazione di sementi non certificate provenienti da popolazioni non uniformi notificate di grano, orzo, avena e mais.

L'esperimento è stato condotto in sei Stati membri dell'UE (Regno Unito, Italia, Francia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi).

Il [rapporto finale](#) non era dei più ottimistici per quanto riguarda le prestazioni delle popolazioni (ad eccezione dei risultati ottenuti nel Regno Unito con il grano Wakelyns), ma evidenziava che queste diverse popolazioni potevano essere identificate utilizzando le caratteristiche morfologiche e l'analisi statistica, con una tracciabilità garantita dalla conservazione dei documenti.





## REGOLAMENTO BIOLOGICO DELL'UE

**Questi elementi sono confluiti direttamente nell'ultima importante modifica della normativa UE sulla commercializzazione delle sementi, con l'adozione del nuovo [Regolamento biologico UE 2018/848](#) nel maggio 2018.**

**Questo testo vincolante con effetto diretto consente la commercializzazione di sementi standard da "materiale biologico eterogeneo"** sulla base di una notifica che descrive le caratteristiche e la storia del materiale in tutte le specie di colture regolamentate, senza registrazione ufficiale o certificazione del lotto di sementi. Tutti i dettagli relativi alla procedura sono contenuti nel [Regolamento delegato della Commissione 2021/1189](#), che contiene anche norme adattate per quanto riguarda l'imballaggio, l'etichettatura e i requisiti di manutenzione e che sono state chiaramente illustrate in un [opuscolo dedicato](#).

Sulla base del preambolo del regolamento biologico dell'UE, sono stati avviati anche due esperimenti temporanei nell'ambito delle direttive UE sulle sementi per consentire la registrazione di "varietà biologiche adatte alla produzione biologica" ("OV"), che inizieranno il 1° luglio 2023 su un numero limitato di specie: orzo, mais, segale e grano per la Direttiva di attuazione (UE) 2022/1647; e carota e cavolo rapa per la Direttiva di attuazione (UE) 2022/1648.

Entrambi i testi elencano le condizioni che le varietà biologiche devono rispettare in relazione ai test DUS, concentrandosi sugli elementi e sui requisiti da cui le varietà biologiche possono discostarsi.

Le direttive della Commissione stabiliscono inoltre un sistema di rendicontazione annuale per gli Stati membri fino al 31 dicembre 2030 sul numero di domande e sui risultati degli esami DUS per le varietà biologiche.



## Verso una (nuova) riforma

**Lo stesso giorno in cui ha chiesto alla Commissione europea di presentare uno studio sulle NGT nel 2019, il Consiglio europeo ha chiesto anche di intervenire sulla legislazione in materia di commercializzazione delle sementi.**

Ma non era il primo tentativo di revisione di quest'ultimo.

La Commissione aveva già presentato una proposta all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio nel maggio 2013, sulla base degli studi e delle valutazioni d'impatto condotti a partire dal 2008. Con l'intento di raggruppare tutte le diverse direttive in un unico regolamento UE, la [proposta 2013/0137](#) è stata respinta dal Parlamento europeo nel febbraio 2014 per il suo approccio "unico", per l'estensione dei poteri agli attori privati e al CPVO, per le numerose deleghe alla Commissione europea (che rendevano il testo una "scatola nera" sconosciuta da firmare) e perché non facilitava e incoraggiava il mantenimento della biodiversità in agricoltura e orticoltura.

Il secondo tentativo di riforma della commercializzazione delle sementi è stato segnalato dalla Commissione europea nell'aprile 2021 con la pubblicazione del documento di lavoro che riconosceva l'inadeguatezza della legislazione a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork, sulla base di uno studio effettuato da una società di consulenza esterna. La valutazione d'impatto iniziale (cioè una breve tabella di marcia che spiega le ragioni dell'azione legislativa prevista dall'UE) è stata pubblicata subito dopo, dando il via a un lavoro di più ampio respiro per valutare appieno gli impatti delle diverse opzioni politiche previste.

Mentre il processo del 2013 si basava fortemente su elementi procedurali e sulla divisione delle competenze, questa volta l'attenzione sembra concentrarsi sulla flessibilità e sulla sostenibilità.

Dopo alcuni rinvii, la proposta della Commissione europea è ora attesa per l'inizio di luglio 2023, che darà il via ai processi interni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE attraverso i loro organi competenti.



## GLOSSARIO E ACRONIMI

### A. Istituzioni europee

DG: Direzione generale della Commissione europea  
Divisioni tematiche all'interno della Commissione europea, simili ai ministeri a livello nazionale, che agiscono nella direzione stabilita dal Collegio dei Commissari.

PE: Parlamento europeo  
colegislatore della politica dell'Unione europea, le cui competenze sono aumentate costantemente nel corso della storia istituzionale europea.

MEP: Membro del Parlamento europeo  
eletti direttamente attraverso liste nazionali ogni 5 anni.

COMAGRI: Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo

COMENVI: Commissione Ambiente del Parlamento europeo

COREPER: Comitato dei Rappresentanti Permanenti ambasciatori degli Stati membri dell'UE a Bruxelles, incaricati di seguire e preparare il lavoro del Consiglio dell'UE in qualità di colegislatore.

AGRIFISH: Configurazione del Consiglio dell'UE con competenze principalmente legate alla politica agricola e della pesca dell'UE.

IA: Valutazione d'impatto  
Procedura richiesta dalle "Linee guida per una migliore regolamentazione" della Commissione europea che desidera valutare gli impatti di una proposta legislativa, esaminando diverse opzioni politiche e regolando di conseguenza gli effetti negativi.

TRILOGO: Riunione tripartita tra i due colegislatori europei, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, insieme alla Commissione europea, per trovare un terreno comune tra la proposta della Commissione, la posizione del Consiglio e la relazione del Parlamento sulla proposta. Quando i negoziati giungono a un testo di compromesso, questo deve essere votato secondo le regole interne del legislatore per essere adottato.

REGOLAMENTO UE  
Strumento di diritto europeo adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, che ha effetto diretto sul territorio (i suoi diritti e obblighi sono direttamente applicabili a tutte le persone fisiche e morali dell'UE).

DIRETTIVA UE  
Strumento di diritto europeo adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, che deve essere recepito nelle legislazioni nazionali a causa della sua natura flessibile.

COMITOLOGIA: Procedura che consente agli Stati membri dell'UE (Consiglio dell'UE) di supervisionare il lavoro della Commissione europea per quanto riguarda l'attuazione della legislazione UE adottata, di solito attraverso l'istituzione di gruppi di esperti o comitati tecnici in cui siedono esperti nazionali.

ATTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE: Direttiva o regolamento della Commissione che attua una direttiva o un regolamento dell'UE.

ATTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE: Direttiva o regolamento della Commissione adottato nell'ambito di una delega di potere legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE in una direttiva o regolamento dell'UE.

### B. La legge del seme

#### CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

UNEP: Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente

CBD: Convenzione sulla diversità biologica

COP: Conferenza delle Parti di un accordo internazionale, che riunisce tutti gli Stati firmatari (e gli osservatori) ogni uno o due anni per discuterne l'attuazione.

FAO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

ITPGRFA: Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche

ABS: Accesso e condivisione dei benefici

PIC: Consenso preventivo informato

MAT: Condizioni reciprocamente concordate

MTA: Contratto di trasferimento di materiale

DSI: Informazioni sulla sequenza digitale

#### PREVENZIONE DEI RISCHI

##### ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

OGM: Organismo geneticamente modificato

LMO: Organismo vivente modificato sviluppato con le moderne biotecnologie, regolato dal Protocollo di Cartagena.

NGT: nuove tecniche genomiche

#### SALUTE DELLE PIANTE

QP: Parassiti da quarantena dell'Unione, che causano un impatto economico, ambientale e sociale inaccettabile e che non esistono ancora nell'UE  
RNQP: Parassiti non da quarantena regolamentati dall'Unione, che causano un impatto economico inaccettabile e sono già presenti nell'UE

CERTIFICATO FITOSANITARIO: documento ufficiale rilasciato dalle autorità pubbliche per l'ingresso di una pianta o di un prodotto vegetale nell'UE, che riconosce il rispetto delle misure fitosanitarie e garantisce la tracciabilità.

PASSAPORTO VEGETALE: documento ufficiale rilasciato dalle autorità pubbliche o da operatori professionali autorizzati per una pianta o un prodotto vegetale che si sposta all'interno dell'UE, che riconosce il rispetto delle misure fitosanitarie e garantisce la tracciabilità.

#### STRUMENTI DI MERCATO

##### DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

EPC: Convenzione sul brevetto europeo  
Accordo internazionale che vincola 38 paesi, tra cui tutti i 27 Stati membri dell'UE, con propri requisiti di brevettabilità e un proprio ufficio brevetti.

EPO: Ufficio Europeo dei Brevetti  
Istituito dalla EPC, l'EPO rilascia i brevetti europei sulla base della EPC e dei suoi regolamenti di attuazione, che includono la legislazione dell'UE.

UPC: Tribunale del brevetto unitario  
Creato dalla legislazione dell'UE, con la partecipazione di un numero limitato di Paesi, per garantire che i brevetti europei concessi dall'EPO godano di una protezione uniforme nei territori di questi Paesi e di un meccanismo comune di risoluzione delle controversie.

TRIPS: Accordo sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio

PVP: protezione delle varietà vegetali

UPOV: Unione per la protezione delle varietà vegetali

DUS: Distintività, uniformità e stabilità  
Criteri per la concessione della protezione delle varietà vegetali  
CPVO: Ufficio comunitario delle varietà vegetali

#### LEGISLAZIONE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

DUS: Distintività, uniformità e stabilità  
VCU: Valore per la coltivazione e l'uso  
CATALOGO: elenco ufficiale delle varietà registrate, le cui sementi possono essere vendute sul mercato delle sementi.

I cataloghi nazionali elencano le domande accettate dalle autorità nazionali, mentre il catalogo comune dell'UE raggruppa le voci provenienti dagli elenchi nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda gli ortaggi e le specie di colture agricole, che possono essere commercializzate nell'intero mercato delle sementi dell'UE.

OHM: Materiale organico eterogeneo  
OV: Varietà biologiche

## Crediti

**A cura di: Fulya Batur - KYBELE**

Con il coordinamento e il supporto di: Katherine Dolan - *Arche Noah*

e Matthias Lorimer - *Let's Liberate Diversity!*

Traduzione in tedesco: Julia Tomitza - *Arche Noah*

Traduzione francese: Gemeinsame Arbeit der EC-LLD-Mitglieder

Progetto grafico: Yoshi Mari

Immagine Copyright: Rupert Pessl, archives photos du EC-LLD, Shutterstock,

Fulya Batur

## Contatti

[fulya.batur@kybelesrl.com](mailto:fulya.batur@kybelesrl.com)

[matthias.lorimer@liberatediversity.org](mailto:matthias.lorimer@liberatediversity.org)

[katherine.dolan@arche-noah.at](mailto:katherine.dolan@arche-noah.at)

## Citazione

**Fulya Batur, *Guida alla politica sementiera dell'UE, maggio 2023***

